

Tribunale di Pescara, 7 luglio 2008 – Est. Falco.

Contratti – Costituzione di fondo patrimoniale – Mancata allegazione e prova delle ragioni che giustificano la creazione del fondo – Prova per presunzioni – Simulazione.

La mancata deduzione di circostanze che giustificano la costituzione di un fondo patrimoniale ovvero dei bisogni che lo stesso è destinato a soddisfare può costituire la prova presuntiva della simulazione del negozio in realtà stipulato allo scopo di sottrarre i beni alle ragioni dei creditori. (fb)

IL CASO.it

omissis

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.3.2006, ritualmente notificato, la BANCA, con sede legale in Torino, in qualità di cessionario del BANCO, conveniva in giudizio i coniugi F. A. e D. P. G. assumendo - in sintesi per quanto quivi interessa - che:

- Era divenuta cessionaria del credito di €. 249.561,54 oltre accessori che il BANCO aveva nei confronti dei convenuti quale scoperto del conto corrente intrattenuto (sino al 30.3.1995, quando quest'ultimo aveva revocato tale conto per la passività ad esso relativa) dalla O. N. S.P.A. (di cui i convenuti erano soci ed il F. anche amministratore) e garantito da fideiussione di questi ultimi.
- Con decreto ingiuntivo n. 282 del 6.6.1995 - successivamente opposto dai debitori - il Tribunale di Chieti aveva ingiunto a questi ultimi il pagamento della predetta somma.
- Con atto pubblico del 20.3.1996 e quindi in pendenza del giudizio di opposizione instaurato da F. A. e D. P. G. avverso un tale decreto ingiuntivo, gli stessi (coniugati sin dal 14.9.1963) avevano costituito un fondo patrimoniale di beni immobili e di beni mobili in favore dei loro figli, all'epoca ampiamente maggiorenni.
- La natura simulata ovvero la nullità per vizio causale della costituzione di una tale fondo patrimoniale, realizzata al solo fine di sottrarre tutto il patrimonio dei disponenti alla garanzia patrimoniale dei loro plurimi creditori e - nella specie - della esponente era dimostrata con evidenza dal fatto che esso: a) fu costituito a distanza di 33 anni dalla celebrazione del matrimonio; b) fu costituito in favore di prole ormai ultramaggiorenne (avendo all'epoca i figli C., N. e P. A. rispettivamente 29, 30 e 25 anni); c) fu costituita quando i due coniugi avevano già subito la notifica del provvedimento monitorio da parte della esponente per il saldo del rilevante debito di c/c sopra citato ed in una epoca in cui era evidente il completo dissesto finanziario della debitrice principale O. N. S.P.A., già gravata da ulteriori esposizioni debitorie, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti e che nel 1997 sarebbe stata posta sotto amministrazione controllata e quindi a concordato preventivo); d) era stato costituito con l'anomala destinazione di una serie di beni mobili estranei ai bisogni della prole.
- L'intento fraudolento della costituzione di un tale fondo, finalizzata alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori dei disponenti, fondava altresì una declaratoria di nullità del negozio ex art. 1345 c.c..

Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo l'accertamento in via principale della simulazione assoluta e/o della nullità per vizio causale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione, con conseguente declaratoria di inefficacia dello stesso nei confronti della esponente, in via subordinata la declaratoria della nullità ed inefficacia del medesimo per illiceità del motivo. Con vittoria delle spese processuali.

Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza di comparizione del 21.9.2006 si costituivano in giudizio F. A. e D. P. G. i quali, opponendosi alle avverse pretese di cui chiedevano l'integrale rigetto con vittoria delle spese processuali, deducevano - in sintesi per quanto quivi interessa - che:

- Non sussisteva alcun divieto di legge di destinare al fondo patrimoniale anche beni mobili.

· Parimenti non sussisteva alcun divieto né di costituire un tale fondo dopo 33 anni dalla celebrazione del matrimonio dei disonesti, né di costituirlo in presenza di figli già maggiorenni.

IL CASO.it

· La costituzione di un fondo patrimoniale - in quanto espressamente consentita dalla legge - aveva una causa tipica e come tale lecita.

· La costituzione di esso soltanto un anno e mezzo dopo rispetto alla data in cui gli esponenti avevano ricevuto dalla BANCA la notifica del decreto ingiuntivo dimostrava già sul piano temporale che la prima era avvenuta senza alcun collegamento casuale con la seconda.

· Il Sig. P. A. (a dire dell'attrice co-beneficiario della costituzione del fondo controverso) non aveva in realtà alcun collegamento con la famiglia degli esponenti.

· La considerazione "delle tempistiche e dell'incidere dei fatti" escludeva la fondatezza delle avverse accuse di illiceità del motivo ovvero di simulazione della costituzione del fondo controverso e ciò anche perché, "considerato che l'obbligato principale era altro soggetto (O. N. S.P.A.), da un verso controparte aveva avuto il tempo per agire, mentre dall'altro era pacifico che gli esponenti avevano fatto affidamento sulle tempistiche così ampie, di guisa da ritenere che il debitore principale avesse soddisfatto il suo credito".

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la trattazione della causa, constatata la mancanza di istanze istruttorie delle parti, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 13.3.2008, nella quale le parti concludevano come in atti. All'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La azione di simulazione assoluta proposta dalla attrice risulta integralmente fondata, in ragione delle considerazioni che seguono.

A) Si premette in primo luogo ed in diritto - in relazione all'istituto del fondo patrimoniale di cui è causa - che:

· La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 c.c. va compresa tra le convenzioni matrimoniali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 2007).

· Il vigente codice civile esplicitamente collega la costituzione del fondo patrimoniale ai bisogni della famiglia, attribuendogli una funzione protettiva, considerandolo cioè uno strumento di qualifica salvaguardia sociale, a beneficio e per il rafforzamento dell'istituto familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11449 del 1990 anche in motivazione).

· Il proprium della costituzione è dunque la destinazione dei beni ad uno scopo, quella appunto della solidarietà familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11449 del 1990 anche in motivazione).

· Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (art. 2740 c.c.), sino ad eliminarla quando il bene costituito in fondo patrimoniale rappresenti l'unico cespite immobiliare dei debitori (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4933 del 07/03/2005; Cass. N. 4524 del 1997; Cass. N. 8013 del 1996; Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 Cod. Civ. art. 170 Cod. Civ. art. 2740 Cod. Civ. art. 2901).

· Inoltre, la costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, perché non compensato da alcuna attribuzione a favore dei disonesti (cfr. ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 17/01/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4933 del 07/03/2005; Cass. nn. 8379/2000, 6954/1997, 10725/1996, 107/1990).

IL CASO.it

· La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, ne' implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli in tema di disponibilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18065 del 08/09/2004: ne consegue che deve escludersi che i figli minori siano litisconsorzi necessari nel giudizio promosso dalla curatela fallimentare nei confronti dei coniugi, dichiarati falliti, per sentire dichiarare l'inefficacia "ex" art. 64 legge fall. dell'atto con cui essi avevano costituito alcuni beni di loro proprietà in fondo patrimoniale; per l'omologo principio per il quale "L'azione revocatoria diretta a far valere l'inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l'altro coniuge estraneo all'azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti

nell'atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell'azione revocatoria e che l'attore può essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione da lui sopportate", cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11582 del 31/05/2005).

IL CASO.it

· Se la costituzione di un fondo patrimoniale è eseguita per riservare i beni al nucleo familiare e sottrarli alla imminente azione esecutiva contando sulle insensibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale al "concorso" e realizzando quindi, attraverso una destinazione "effettivamente" impressa, la frode in danno dei creditori mancando nell'atto la "causa familiare", il negozio si può considerare nullo per carenza in concreto dell'interesse familiare che ne sottende in astratto il modello causale ovvero - qualora sussista un intento simulatorio - simulato (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11449 del 1990 in motivazione la quale di conseguenza ha ritenuto testualmente che " [...] nella specie sicuramente l'istituto quindi è stato distolto dalla sua finalità tipica non essendo pensabile che di proceda alla tutela degli interessi patrimoniali della famiglia a quarant'anni dalla celebrazione delle nozze", laddove la costituzione del fondo patrimoniale intanto ha senso e significato in quanto accompagna il sorgere [se non addirittura lo preceda] della famiglia", onde "La escogitazione dell'ultima ora, quasi in articulo mortis della famiglia, della costituzione del fondo patrimoniale rendeva manifestamente sospetto il comportamento anacronistico tenuto, quale manovra chiaramente intesa ad avvalersi della legge per ottenere un risultato del tutto diverso da quelli avuti di mira dal legislatore nell'introdurre l'istituto"; per la pacifica possibilità di simulazione del fondo patrimoniale, quale convenzione matrimoniale, cfr. l'art. 164 c.c.).

· La costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l'unico) di proprietà dei coniugi può determinare, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, onde deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore (e tale è certamente il garantito verso il fideiussore), da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace un atto (del fideiussore suo debitore) che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 966 del 2007).

B) Si sottolinea in secondo luogo - in relazione alla azione di simulazione negoziale - che:

· L'azione di simulazione mira - com'è noto - all'eliminazione dell'efficacia dell'atto ed in ragione di ciò l'onere di provarne gli elementi costitutivi fa carico all'attore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005).

· Il contenuto dell'onere è influenzato dalla posizione della parte rispetto al contratto nel senso che, se la simulazione viene fatta valere (come nella specie) da creditori o da terzi, la prova è libera e può essere fornita con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, mentre subisce notevoli restrizioni, se a farla valere sia alcuna delle parti del contratto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005; Cass. 30.7.1998, n. 7500).

· Il divieto posto dall'art. 2722 c.c. è, pertanto, derogato a favore dei creditori e dei terzi, i quali possono smentire la scrittura che contiene il contratto simulato, avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova; la ragione è che sarebbe inutile ammettere questi soggetti ad agire in simulazione, se non si accordasse loro libertà di prova, considerato che non hanno alcuna possibilità di procurarsi la controdichiarazione che, secondo la logica delle operazioni simulate, si trova nella esclusiva disponibilità delle parti del contratto (cfr. ancora per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005, anche in motivazione).

· Questo particolare regime probatorio in favore dei terzi trova giustificazione, oltre che in una esigenza di tutela dei soggetti estranei all'accordo simulatorio, nella riprovazione sociale della menzogna (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005; Cass. 6.9.2002, n. 12980; Cass. 28.10.2002, n. 15160).

· Se la simulazione è fatta valere (come nella specie) da un terzo, la prova - pertanto - è normalmente presuntiva e può essere desunta da qualsiasi risultanza processuale, compreso lo stesso contratto impugnato di simulazione, non esistendo alcun limite al potere di indagine (Cass. 4.5.1985, n. 2790).

· Il relativo accertamento è di fatto ed è rimesso al giudice di merito con possibilità di sindacato in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico-giuridica della motivazione (Cass. 6.9.2002, n. 12980; Cass. 28.10.2002, n. 15160).

IL CASO.it

· In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta (come nella specie) da terzi estranei al negozio, spetta al

giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, che non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005: nella specie, concernente un'azione di simulazione assoluta di un contratto di compravendita di alcuni immobili, la sentenza di merito, confermata dalla Corte di Cassazione, aveva accolto la domanda, attribuendo rilevanza a una pluralità di indizi consistenti, tra gli altri, nella contemporaneità delle vendite, nella dispensa dalle visure catastali, nella mancanza di prova di pagamento del prezzo, nel rapporto di parentela tra due sorelle per gli atti che le riguardavano, nell'incongruità del prezzo; nell'omessa dimostrazione del pagamento per altro acquisto, e nella "retentio possessionis" dopo la vendita di una villa; cfr. i riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729; Massime precedenti Conformi: N. 17858 del 2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 903 del 18/01/2005: Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente sulla base di una serie di risultanze processuali globalmente considerate, quali l'essersi il venditore disfatto di tutti i propri beni immobili in un ristrettissimo arco di tempo, in pendenza di una rilevante esposizione debitoria, a favore di persone non facoltose, ma a lui vicine sul piano personale e professionale; l'alienazione a membri di una famiglia amica per un prezzo non legato ad indici di mercato; l'aver addotto nel contesto negoziale un pagamento già avvenuto; l'aver mantenuto il possesso dei beni alienati; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 01/02/2001: Nella specie, proposta dal curatore fallimentare azione di simulazione assoluta con riguardo ad un contratto di cessione di azienda, il giudice del merito aveva ritenuto raggiunta la prova della stipulazione di un contratto meramente apparente dando rilievo ad una serie di risultanze processuali, come la data di costituzione della società acquirente, precedente di qualche mese il fallimento della società venditrice; i rapporti di coniugio esistenti tra i soci della prima società e quelli della seconda; la modestia del capitale sociale della società acquirente in rapporto al prezzo stipulato per la cessione; il mancato rinvenimento nelle scritture contabili della fallita di una qualche annotazione delle somme percepite a titolo di prezzo. La S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha ritenuto correttamente applicati i criteri normativi di valutazione delle presunzioni semplici - gravità, precisione e concordanza - dettati dall'art. 2729 cod. civ.; per l'omologo principio per cui "qualora da parte di colui che invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 cod. civ., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l'acquirente ha l'onere di provare il pagamento del prezzo; in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento", cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 25/01/2006; Cass. Cass. 11372/2005).

IL CASO.it

· Infine, l'individuazione della "causa simulandi", cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, resta rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione medesima (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8428 del 11/04/2006; Cass. Cass. 3 aprile 2001, n. 4865; Cass. 11 maggio 1987, n. 4323).

C) Si osserva in terzo luogo - in ordine all'onere generale delle parti di allegazione e di contestazione dei fatti processualmente rilevanti - che:

· Il sistema delle preclusioni nel giudizio civile (che costituisce cardine e tratto fondante della riforma del 1990) si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che ha trovato espressa e puntuale affermazione nella sopravvenuta nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 215 del 2005).

· La finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale di cui agli artt. 180, 183 e 184 cod. proc. civ., con il connesso sistema delle preclusioni introdotto dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, è costituita - com'è noto - dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20581 del 21/10/2004).

· In siffatto sistema di preclusioni, anche per le allegazioni di parte il "thema decidendum" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione (art. 183, primo

comma, cod. proc. civ.), o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., potendo soltanto, dopo dette scadenze, formulare istanze istruttorie per provare i fatti allegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9323 del 17/05/2004; Cass. n. 4376 del 2000).

IL CASO.it

- Peraltro è noto che la "non contestazione" - cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un "comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
- Ne consegue che ad esempio la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 10/06/2003);
- Un siffatto regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo" (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19453 del 06/10/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 422 del 12/01/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 07/04/2000; per il conseguente principio per cui "il "thema decidendum" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183 comma quinto del codice di rito", cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19453 del 06/10/2005).
- Infine e di conseguenza, ciò che non è versato tempestivamente nel "thema decidendum" non può essere dedotto solo in sede di "thema probandum (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19453 del 06/10/2005).
- Onde non può farsi confluire per la prima volta nelle memorie istruttorie istituzionalmente deputate alla fissazione del solo thema probandum l'allegazione di fatti mai prima dedotti nel "thema decidendum".

D) Si ribadisce altresì e più in generale - in ordine ai principi governatori dell'attività del giudice di valutazione delle prove - che

- L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta al di fuori dei limiti di cui agli artt. 2721 e seg. c.c. involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; massime precedenti conformi: n. 9662 del 2001; n. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996; riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116).
- Parimenti, il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (cfr. ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13819 del 18/09/2003).

IL CASO.it

- È pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità - a tale sindacato sottraendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti

viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevolesse completamente (cfr. ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13819 del 18/09/2003).

IL CASO.it

Orbene, applicando i superiori principi normativi ed interpretativi al caso di specie deve riconoscersi - per le ragioni che seguono - la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti (ex art. 2729 c.c.) circa la mera apparenza della costituzione del fondo patrimoniale di cui è causa.

E) Si osserva in primo luogo la assoluta rilevanza della collocazione temporale della stipulazione della convenzione matrimoniale in esame, convenzione posta in essere (in data 20.3.1996 e quindi) quando i due coniugi erano già stati fatti oggetto - nella loro duplice veste di soci, di amministratore (quanto al F.) e di fideiussori della debitrice O. N. S.P.A. S.P.A - di una specifica e considerevole rivendicazione pecuniaria giudiziale da parte della odierna attrice e di ulteriori intimazioni di pagamento da parte di altri creditori.

E.1) Risulta infatti per tabulas e schematicamente che:

- La O. N. S.P.A. aveva intrattenuto con il BANCO, nel corso degli anni '90, il rapporto di affidamento in conto corrente n. *.
- Il F. era all'epoca socio ed amministratore della O. N. S.P.A..
- La D. P. era parimenti all'epoca socia della O. N. S.P.A..
- Il F. e la D. P. si erano all'epoca (e precisamente con atto del 24.2.1994) costituiti fideiussori della O. N. S.P.A. in favore del BANCO per la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative al predetto rapporto bancario.
- Alla data del 30.3.1995 il predetto conto corrente affidato presentava un saldo negativo di £. 542.725.361, oltre accessori (cfr. la documentazione in atti).
- Con lettera del 30.3.1995 regolarmente recapitata ai destinatari (cfr. le relate di notifica; cfr. la mancanza di qualsivoglia allegazione ovvero prova contraria da parte dei convenuti) il BANCO comunicava alla O. N. S.P.A., al F. ed alla D. P. (nelle rispettive qualità di correntista e di fideiussori) sia la esistenza di una tale saldo negativo insoluto, sia la conseguente revoca immediata dell'affidamento, sia l'invito a ricoprire - entro un giorno - siffatta esposizione debitoria (cfr. la diffida ad adempiere e messa in mora del 30.3.1995).
- Con ricorso monitorio depositato il 21.4.1995 innanzi al Tribunale di Chieti il BANCO - lamentando il persistente inadempimento della debitrice principale e dei due fideiussori al pagamento della predetta esposizione debitoria - chiedeva la condanna solidale degli stessi - nelle rispettive qualità - al pagamento in proprio favore del relativo credito, pari a £. 483.218.523 oltre interessi convenzionali al tasso del 18,75% e spese legali.
- Con decreto ingiuntivo del 6.5.1995 il Tribunale di Chieti - in accoglimento di tale domanda - ingiungeva alla O. N. S.P.A., al F. ed alla D. P. (nelle rispettive qualità di debitrice principale e di fideiussori e con vincolo solidale tra loro) il pagamento in favore del BANCO della somma di £. 483.218.523 oltre interessi convenzionali al tasso del 18,75% e spese legali.
- In data 16.5.1995 il F. e la D. P. ricevettero la notifica di tale decreto ingiuntivo (cfr. le relate di notifica; cfr. la sentenza n. 394/96 del Tribunale di Chieti di rigetto della opposizione a tale decreto ingiuntivo spiegata dai due coniugi).
- Con atto di citazione notificato il 21.6.1995 F. e D. P. proponevano opposizione avverso a tale decreto ingiuntivo.
- Con comparsa di risposta depositata il 26.9.95 il BANCO si costituiva nel predetto giudizio di opposizione eccependo in via preliminare la inammissibilità della proposta opposizione perché tardiva.
- Con ordinanza del 23.1.1996 il Giudice della opposizione riteneva la necessità di rimettere la causa in decisione sulla sollevata eccezione di definitività del Decreto Ingiuntivo (per asseritamente tardiva opposizione al medesimo), contestualmente rinviando le parti alla udienza del 5.3.1996 per la precisazione delle conclusioni.
- Alla predetta udienza del 5.3.1996 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

IL CASO.it

- In data 20.3.1996 il F. e la D. P. costituivano per atto pubblico il fondo patrimoniale di cui è

causa, destinandovi i plurimi beni immobili ed immobili ivi indicati.

- Con sentenza del 24.6.1996 il Tribunale di Chieti - definitivamente pronunciando sulla opposizione a D.I. summenzionata proposta dai coniugi F. e D. P. - dichiarò la tardività e conseguente ammissibilità di detta opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio impugnato.

IL CASO.it

E.2) Risulta parimenti per tabulas e schematicamente che:

- Con ricorso monitorio depositato il 19.5.1995 innanzi al Tribunale di Pescara il BANCA * - deducendo di essere creditore verso la O. N. S.P.A., quale debitrice principale e del F. e della D. P. quali fideiussori (fino alla concorrenza di 4 miliardi di lire, giuste garanzie fiudeissurie rilasciate nelle date del 16.5.91 e 25.2.92) della somma di £. 59.995.396 oltre interessi al tasso del 20% per scoperto del conto corrente affidato all'epoca concesso alla citata società e revocato il 18.5.1995 e lamentando il persistente inadempimento di tali debitori al saldo di siffatta esposizione - chiedeva la condanna solidale degli stessi - nelle rispettive qualità - al pagamento in proprio favore del citato credito.

- Con decreto ingiuntivo del 19.5.1995 il Tribunale di Pescara - in accoglimento di tale domanda - ingiungeva alla O. N. S.P.A., al F. ed alla D. P. (nelle rispettive qualità di debitrice principale e di fideiussori e con vincolo solidale tra loro) il pagamento in favore del BANCA * della predetta somma di £. 59.995.396 oltre interessi al tasso del 20% e spese legali.

- Con provvedimento del 3.11.1995 il Tribunale - in sede di opposizione al predetto decreto ingiuntivo - concedeva allo stesso la provvisoria esecuzione (cfr. la relativa attestazione di Cancelleria in calce al provvedimento monitorio).

E.3) Risulta parimenti per tabulas e schematicamente che:

- Con contratto del 22.2.1990 la O. N. S.P.A. ottenne dalla BANCA ** un finanziamento di £. 675.000.000 garantito da fideiussione prestata dalla BANCA *** (cfr. il ricorso per D.I. depositato il 18.12.1996 dalla banca ultima citata ed il richiamo ivi contenuto a tali fatti, in alcun modo contestato dai convenuti; per la rilevanza processuale della non contestazione, cfr. quanto ampiamente osservato sub punto C della presente motivazione).

- Con lettera del 13.1.1994 F. A. e D. P. G. si costituivano fideiussori della O. N. S.P.A. per l'adempimento di qualsiasi obbligazione della predetta derivante da operazioni bancarie di qualunque natura che fossero intrattenute con la BANCA ***, fino alla concorrenza dell'importo di £. 1.675.000.000 (cfr. il ricorso per D.I. depositato il 18.12.1996 dalla banca ultima citata ed il richiamo ivi contenuto a tali fatti, in alcun modo contestato dai convenuti).

- A far data dal 30.6.1995 la mutuataria O. N. S.P.A. cessò di corrispondere alla mutuante le rate relative al predetto finanziamento (cfr. il ricorso per D.I. depositato il 18.12.1996 dalla banca ultima citata ed il richiamo ivi contenuto a tali fatti, in alcun modo contestato dai convenuti).

- Sulla base di tale inadempimento, la BANCA *** (fideiubente della mutuante garantita BANCA **) subì l'escussione di quest'ultima per il pagamento delle rate di mutuo rimaste insolute, corrispondendo alla creditrice garantita la somma di £. 218.259.520 (cfr. il ricorso per D.I. depositato il 18.12.1996 dalla banca ultima citata ed il richiamo ivi contenuto a tali fatti, in alcun modo contestato dai convenuti).

- Con ricorso monitorio depositato il 18.12.1996 innanzi al Tribunale di Pescara la BANCA *** sulla base di tali premesse - chiedeva la condanna solidale della O. N. S.P.A. (quale mutuataria inadempiente) e di F. e D. P. (quali fideiussori della debitrice principale) al pagamento in proprio favore ed in via di regresso della citata somma di £. 218.259.520 oltre interessi convenzionali al tasso del 10,125% e spese.

- Con decreto ingiuntivo del 19.12.1996 il Tribunale di Pescara - in accoglimento di tale domanda - ingiungeva alla O. N. S.P.A., al F. ed alla D. P. (nelle rispettive qualità di debitrice principale e di fideiussori e con vincolo solidale tra loro) il pagamento in favore della predetta ingiungente della citata somma di £. 218.259.520 oltre interessi convenzionali al tasso del 10,125% e spese legali, contestualmente concedendo al decreto la provvisoria esecuzione per il pericolo nel ritardo.

E.4) Risulta parimenti per tabulas e schematicamente che:

IL CASO.it

- La O. N. S.P.A. fu costituita nel 1979 (cfr. la visura camerale).

- In data 23.4.1997 la O. N. S.P.A. fu sottoposta ad amministrazione controllata (cfr. la visura camerale).

- In data 10.4.2004 la O. N. S.P.A. fu sottoposta a concordato preventivo (cfr. la visura

IL CASO.it

camerale).

- In data 23.5.1995 era stata iscritta sui beni del F. ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo (cfr. la visura di Conservatoria).

F) Dalla considerazione comparata e lineare dei "dati storici e cronologici" di cui sopra emerge quindi (con evidenza tale da non meritare ulteriore approfondimento) che alla data (20.3.1996) della stipulazione da parte dei coniugi F. dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui è causa:

- Gli stipulanti risultavano soci e fideiussori (ed il F. anche amministratore) di una società (la O. N. S.P.A.) in grave dissesto finanziario ed in gravissima "mora debendi" nei confronti di una pluralità di creditori, tanto da essere sottoposta (nei mesi immediatamente successivi) alla procedura di amministrazione controllata.

- Tanto gli stipulanti quanto la O. N. S.P.A. erano già stati "attinti" da plurimi decreti ingiuntivi (ottenuti da parte di diversi creditori) di condanna solidale - nelle rispettive qualità - al pagamento forzoso delle plurime esposizioni debitorie.

- Il F. era stato altresì e di conseguenza già gravato da una iscrizione di ipoteca giudiziale in ragione di un decreto ingiuntivo concesso a suo carico per le causali di cui sopra.

- Pendevano giudizi di opposizione instaurati dagli stessi stipulanti innanzi a diversi Tribunali avverso i plurimi decreti ingiuntivi emessi a loro carico per le causali di cui sopra.

- Taluno dei citati provvedimenti monitori era già stato munito dal Tribunale della provvisoria esecutorietà.

- Uno di detti giudizi di opposizione, appena 15 giorni prima rispetto alla successiva stipulazione dell'atto pubblico di cui è causa - era già stato trattenuto in decisione sulla questione preliminare (di seguito accolta ins sentenza) della tardività della opposizione monitoria spiegata dagli stipulanti.

- Gli stipulanti avevano quindi piena contezza delle plurime esposizioni debitorie della loro società, delle grandi difficoltà finanziarie di quest'ultima, delle corrispondenti plurime esposizioni debitorie personali di sé medesimi quali fideiussori di detta società, delle plurime rivendicazioni creditizie del mondo bancario, dei plurimi provvedimenti monitori con i quali quelle rivendicazioni pecuniarie avevano avuto un primo riconoscimento giudiziale di fondatezza, della possibilità che una delle spiegate opposizioni potesse di lì a breve essere ritenuta processualmente tardiva etc..

G) Si osserva inoltre la rilevanza (ai fini della prova presuntiva del contingente intento simulatorio comune sotteso alla vicenda per sottrarre i residui patrimoni personali alla garanzia del ceto creditorio) della particolare identità soggettiva e dei consequenziali stretti vincoli intercorrenti tanto tra debitore principale e fideiussori, quanto tra i "protagonisti" dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto che:

- F. e D. P. erano coniugi tra loro.

- F. e D. P. erano soci della O. N. S.P.A.

- F. era altresì amministratore della O. N. S.P.A..

- F. e D. P. erano fideiussori della O. N. S.P.A.

- Il fondo patrimoniale costituito da F. e D. P. ebbe come beneficiari i figli degli stipulanti.

H) In un simile contesto fattuale, disvelante la (sin troppo) significativa concomitanza temporale tra la sopravvenienza di plurime ed assai consistenti rivendicazioni stragiudiziali e giudiziali del ceto creditorio verso i convenuti e la "scelta" degli stessi di "optare" per una destinazione "vincolata" del loro patrimonio immobiliare e mobiliare (astrattamente) idonea a sottrarre quest'ultimo alla garanzia patrimoniale dei creditori, è quanto mai significativo (ad ulteriore comprova presuntiva della "fittizietà" e della "mera facciata" dell'operazione) che:

- I coniugi F. - alla data in cui decisero di costituire il predetto fondo patrimoniale "per il bene della loro prole" - erano sposati da ben 33 anni.

- Le figlie per i cui bisogni i coniugi F. si decisero - soltanto dopo 33 anni di matrimonio - a costituire un tale fondo patrimoniale - avevano all'epoca l'una 30 anni e l'altra 29 anni (cfr. la citata Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11449 del 1990).

IL CASO.it

- I coniugi F. non hanno fornito alcuna valida allegazione (deduzione) del perché essi "si decisero" di costituire soltanto così tardivamente (e peraltro "nel pieno" della pioggia di atti di messa in mora e decreti ingiuntivi da cui erano già stati attinti) un vincolo di destinazione dei beni in favore esclusiva della loro "adulta" prole, deduzione nella specie tanto più necessaria per confutare il (più che) ragionevole sospetto (vista la suddetta "coincidenza temporale") che il tutto fosse stato (maldestramente) architettato ad arte per sottrarre ai

IL CASO.it

pressanti creditori i beni della famiglia.

- La generica deduzione "nobile" spesa al riguardo dai convenuti (per cui la costituzione del fondo può ben farsi anche molti anni dopo il matrimonio, essendo "molto più verosimile che il consolidamento economico della famiglia avvenga nel tempo e solo allora si possa svolgere lo sguardo ai futuri bisogni della famiglia": cfr. pag. 5 della comparsa di risposta) è nella specie "processualmente inconsistente", risultando da un lato che all'epoca i coniugi (lungi dall'essere in uno stato di consolidamento economico) erano in uno stato di gravissima esposizione debitoria verso terzi, e dall'altro emergendo per tabulas dallo stesso atto di costituzione del fondo patrimoniale che i beni ivi confluiti (lungi dall'essere sopravvenuti nel patrimonio dei disponenti soltanto in tempi prossimi alla suddetta stipulazione, sì da poter in qualche modo dare credito all'assunto dei medesimi che solo allora essi raggiunsero un consolidamento economico che permise loro di guardare - finalmente dopo 33 anni di matrimonio - ai "riscoperti" bisogni della prole) in realtà appartenevano ai coniugi rispettivamente dal 1985, dal 1970, dal 1987 ed ancora dal 1970 (cfr. il richiamo alle trascrizioni a loro favore dei beni medesimi).
- Parimenti i convenuti non hanno fornito alcuna allegazione né tanto meno alcuna prova del fatto che - nell'anno 2000 - fossero sopravvenuti in capo alla (ormai ampiamente "matura") prole dei nuovi ed inediti "bisogni" per la cui urgente e duratura soddisfazione si reputò necessario ricorrere ad un tale negozio.
- I convenuti non hanno inoltre né allegato né dimostrato (benché la circostanza avrebbe confutato l'accusa di disegno "truffaldino" prospettato dalla controparte) di avere (né all'epoca né tanto meno ora) un patrimonio immobiliare ulteriore (rispetto a quello vincolato con l'atto negoziale in oggetto) ovvero altre risorse tali da poter garantire (sia allora, sia per il futuro) la soddisfazione dei crediti "miliardari" dei quali i terzi chiedevano loro il pagamento.
- Parimenti "inconsistente" risulta l'ulteriore deduzione dei convenuti per cui la considerazione delle "tempistiche e dell'incidere dei fatti" escludeva la fondatezza delle avverse accuse di illiceità del motivo ovvero di simulazione della costituzione del fondo controverso e ciò anche perché, "considerato che l'obbligato principale era altro soggetto (O. N. S.P.A.), da un verso controparte aveva avuto il tempo per agire, mentre dall'altro era pacifico che gli esponenti avevano fatto affidamento sulle tempistiche così ampie, di guisa da ritenere che il debitore principale avesse soddisfatto il suo credito"; si è infatti rilevato sul base documentale come all'epoca i due coniugi (quali soci, amministratore e fideiussori della debitrice principale) avessero contezza del fatto opposto, ossia del persistente inadempimento di quest'ultima (e di loro stessi quali soci della debitrice) alle plurime esposizioni debitorie, inadempimento dal quale era peraltro derivato il loro diretto coinvolgimento personale (in garanzia fideiussoria) nel contenzioso con i creditori insoddisfatti.
- Inoltre la stessa considerazione del tentativo di inserire nell'agognato fondo patrimoniale (come in concreto avvenuto) non solo beni immobili o mobili registrati (conformemente all'oggetto tipico dell'istituto: cfr. l'art. 167 c.c.) ma anche i più svariati beni mobili (quadri, elettrodomestici, libri etc.) tradisce anche da tale prospettiva il maldestro tentativo "in extremis" degli stipulanti di estendere l'agognato "vincolo di non aggredibilità" a tutti i beni di un qualche valore del loro patrimonio.
- La definitiva conferma "a posteriori" della mera apparenza di tale negozio (e dell'intento fraudolento ad essa sotteso) è nel difetto assoluto di allegazione e di prova da parte dei convenuti di quale forma di amministrazione, di rendicontazione, di investimento e reinvestimento, di effettiva immissione nel possesso, di destinazione dei frutti del patrimonio dell'interesse della prole fu mai fatto (al di là della mera "dichiarazione formale" di destinazione) nei dodici anni (1996-2008) seguiti - ad oggi - ad una tale costituzione del fondo.

La considerazione globale delle superiori risultanze processuali rivela quindi la fondatezza della domanda attorea di simulazione assoluta dell'atto negoziale che merita quindi integrale accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza dei convenuti in solido tra loro ed in eguale misura nei loro rapporti interni.

P.Q.M.

IL CASO.it

il Tribunale, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta

al R.G. n. 2054/2006, così decide :

- Dichiara la natura assolutamente (totalmente) simulata e la conseguente inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui è causa, stipulato dai convenuti il 20.3.1996 per atto del Notar A. M., trascritto alla Conservatoria dei RR.II di Fermo in data 21.3.1996, n. 1801 r.g., n. 1340, r.p..

- Rigetta ogni altra domanda, eccezione e domanda riconvenzionale.

IL CASO.it

- Condanna i convenuti in solido tra loro ed in eguale misura nei loro rapporti interni alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'attrice che liquida in €. 6.697,00 per onorari, €. 2.777,00 per diritti, €. 508,00 per spese esenti, €. 15,00 per spese imponibili, oltre accessori ex T.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Pescara, 7.7.2008